

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 767}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Rifinanziamento degli articoli 13, comma 4, e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Presentata il 12 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge quadro n. 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, di cui ci facciamo vanto a livello internazionale, risulta priva di copertura dal 1993 in due punti. Le disponibilità utilizzate come copertura sono esaurite e quindi si rischia di non poter garantire più ad una certa categoria di cittadini quello che la legge ha promesso loro. L'articolo 13, comma 4, della legge n. 104 del 1992 stabilisce che i posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e, comunque, entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h). Orbene, all'articolo 42, comma 6, lettera h), si prevedono: lire 19 miliardi per il

1992 e lire 38 miliardi per il 1993, per l'assunzione di personale di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, previste dall'articolo 12, comma 4. Siamo dunque fermi al 1993.

Analogamente accade per una questione ancora più scottante. Come tutti sapete, infatti, i genitori di handicappati gravissimi, di dializzati, di malati oncologici allo stadio terminale, grazie all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 dovrebbero fruire di alcune agevolazioni sul posto di lavoro. Però, le varie amministrazioni ed aziende chiedono il rientro di somme per la copertura di queste agevolazioni perché la quota di bilancio per questa legge non è più coperta.

Con la presente proposta di legge si autorizza la spesa di 25 miliardi di lire per ripristinare gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 4, e dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con le seguenti finalità:

a) lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, prevista dall'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le agevolazioni ai genitori che lavorano, previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

